



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDIMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 1128 del 15/09/2022

Determina del Responsabile N. 86 del 15/09/2022

PROPOSTA N. 1279 del 14/09/2022

OGGETTO: Comune di Monteprandone - Verifica di Assoggettabilità alle procedure di valutazione ambientale strategica (art. 12 del D.Lgs. 152/06), in forma semplificata (delibera di GR n. 1647/2019), del Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico.

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647 del 23.12.2019, in particolare la lettera A.3, punto 5, delle stesse;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Monteprandone con nota prot. n. n. 19551 del 05.08.2022, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 08.08.2022 con protocollo n. 725, di richiesta di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, relativa al Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 14.09.2022, di seguito integralmente trascritto:

"....." Con nota prot. n. 19551 del 05.08.2022 il Comune di Monteprandone, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità Competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, in merito al Piano Particolareggiato del Centro Storico.

Con nota prot. n. 17458 del 10.08.2022 lo Scrivente Settore ha comunicato al Comune di Monteprandone l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, gli elaborati costituiti dal rapporto preliminare di screening semplificato, il relativo modulo previsto dal Decreto del Dirigente della Regione Marche – PF valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica - n. 13 del 17/01/2020 e la scheda di sintesi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e dalla lettera A.4) della delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in

materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- ASUR Marche Area Vasta n. 5;
- Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno;
- AATO n. 5 Marche sud;
- CIIP Poliservizi S.p.A.;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

La CIIP – Cicli Integrati Impianti Primari, con nota prot. n. 015734 del 12.08.2022, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 12.08.2022 con prot. n. 17602, verificato che la variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico non ha un impatto significativo sull'ambiente in quanto il bilancio idrico e fognario rispetto al piano vigente rimane inalterato, ha comunicato quanto segue:

- ✓ *la variante in oggetto non necessita della realizzazione di nuove reti idriche e fognarie e pertanto possono essere eseguite delle normali diramazioni da collegare agli impianti esistenti, adeguate alle normative vigenti con l'ubicazione a confine di proprietà sia dell'apparecchio di misura (contatore impianto idrico), sia del pozetto di consegna (impianto fognatura acque nere);*
- ✓ *relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condottata presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 - Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i..*

Il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR area Vasta n. 5, con nota prot. n. 70145 del 19.08.2022, ha escluso la variante in argomento dal procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS).

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, la Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (ex Genio Civile) di Ascoli Piceno, il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione e l'AATO 5 Marche Sud non hanno espresso alcun parere in merito.

CONTENUTI DEL PIANO

Si rileva preliminarmente che alla sezione 1 del rapporto preliminare di screening viene evidenziato che trattasi di una variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico approvato con delibera di CC n. 27 del 13.06.2000; lo scrivente Settore, essendo tale Piano Particolareggiato scaduto per la decorrenza decennale del termine di validità, è del parere che debba più propriamente intendersi come una riadozione con modifiche dello stesso; tale riadozione con modifiche dovrà pertanto essere l'oggetto dell'adozione da parte della Giunta Comunale.

Si riporta di seguito la descrizione delle varianti contenuta nella sezione I del rapporto preliminare di screening, nella quale sono nel dettaglio elencate le modifiche previste al Piano Particolareggiato approvato con delibera di CC n. 27 del 13.06.2000.

“”””La presente Variante riguarda una modifica normativa al Piano Particolareggiato di Recupero del patrimonio edilizio esistente del Centro Storico di Monteprandone (P.R.C.S) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 13.06.2000, dato il notevole tempo trascorso dalla

approvazione del P.R.C.S., l'amministrazione comunale ha ritenuto di procedere ad un aggiornamento dello stesso attraverso una necessaria rivisitazione della normativa tecnica alla luce delle innovazioni tecnologiche sopravvenute ed al fine di adattare al contesto storico di riferimento la possibilità di inserimento di elementi riferiti alla street art e alla realizzazione di murales (come anche indicato nel PNRR per la rivitalizzazione dei borghi storici). Allo scopo la presente variante procede, come poi nel seguito meglio specificato, all'aggiornamento cartografico della Tavola n° 12 “Planimetria con indicazione delle categorie del patrimonio edilizio” ed all’aggiornamento delle “Norme Tecniche di Attuazione” (Tavola A3), del “Prontuario del Recupero” (Tavola A2) e delle “Schede di Progetto” (Tavola A4).

a. Identificazione dell'oggetto della procedura e descrizione

La presente Variante ricade nei casi di cui agli art. 4, comma 1 e art. 30 della L.R. 34/92 e ss.mm.ii. e del c. 8 dell'art. 11 della Legge Regionale 23/11/2011 n° 22 e ss. mm . ii. in quanto consiste in una Variante essenzialmente normativa con aggiornamento delle “Norme Tecniche di Attuazione” (Tavola A3), del “Prontuario del Recupero” (Tavola A2), delle “Schede di Progetto” (Tavola A4) e della Tavola n° 12 “Planimetria con indicazione delle categorie del patrimonio edilizio”. Pertanto detta variante non incide sul dimensionamento del P.R.G. e del P.R.C.S., non modifica le destinazioni d'uso delle aree in oggetto, non modifica la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al decreto ministeriale 1444/1968.

a.1. Descrizione della Variante

aggiornamento cartografico della Tavola n° 12:

- Non vengono riportate le previsioni urbanistiche esterne alla perimetrazione del Centro Storico, riferite al Piano Regolatore Generale in adeguamento al Piano Paesistico Ambientale Regionale adottato con Decreto del Commissario ad Acta del 12/11/1998, in parte anche non conformi alle ora vigenti previsioni urbanistiche generali. La stessa operazione viene riportata anche sugli altri elaborati planimetrici del PRCS;
- Viene resa conforme alle previsioni di P.R.G. la perimetrazione del Centro Storico: il limite dello stesso è costituito dal bordo verso monte della viabilità che lo permette senza soluzione di continuità (via G. Leopardi, via delle Mura), la stessa operazione viene riportata anche sugli altri elaborati planimetrici del PRCS. Al contempo viene riportato uno stralcio planimetrico della zonizzazione del vigente P.R.G. con la individuazione, tramite apposita perimetrazione, di un “ambito di prossimità” all'interno del quale impiegare materiali delle finiture esterne quali manto di copertura, paramenti delle murature esterne, infissi, aggetti, portoni pedonali e carrabili, gronde, discendenti, etc., il più possibile simili a quelli prescritti dalle presenti Norme per il Centro Storico;
- Viene riportato in cartografia l'impianto di risalita meccanizzato realizzato nell'ambito del POR 2007/2013 – Intervento 4.2.1.52.01: SERVIZI DI TRASPORTO INTEGRATO PER ILTPL;
- Viene compreso tra gli edifici sottoposti alla disciplina dei beni culturali di cui alla Parte II del D.Lgs 42/2004 “Codice dei Beni culturali e Paesaggio” il PALAZZO MONTANI, vincolato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 42/2004 dal 24/05/2014 (identificato dal n° 05 nella Tav. 12 V “Planimetria con indicazione delle categorie del patrimonio edilizio”), tale edificio, ora assoggettato alle disposizioni di cui all'art. 3 delle N.T.A., nel PRCS vigente è compreso tra gli edifici di interesse culturale di cui all'art. 4 delle N.T.A.. Gli edifici pertanto sottoposti alla disciplina dei beni culturali di cui alla Parte II del D.Lgs 42/2004 “Codice dei Beni culturali e Paesaggio” sono:
 - La Chiesa COLLEGIATA S. NICOLO', vincolata ai sensi dell'art. 2 della L. 364/1909 dal 22/02/1918 (identificata dal n° 01 nella Tav. 12 V “Planimetria con indicazione delle categorie del patrimonio edilizio”);
 - Il PALAZZO MUNICIPALE, vincolato ai sensi dell'art. 2 della L. 364/1909 dal 22/02/1918 (identificato dal n° 02 nella Tav. 12 V “Planimetria con indicazione delle categorie del patrimonio edilizio”);

- La CHIESA DI SAN LEONARDO, vincolata ai sensi dell'art. 2 della L. 364/1909 dal 07/03/1919 (identificata dal n° 03 nella Tav. 12 V "Planimetria con indicazione delle categorie del patrimonio edilizio");
- La PORTA DA MONTE, vincolata ai sensi dell'art. 4 della L. 1089/1939 dal 05/07/1975 (identificata dal n° 04 nella Tav. 12 V "Planimetria con indicazione delle categorie del patrimonio edilizio");
- Il PALAZZO MONTANI, vincolato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 364/1909 dal 24/05/2014 (identificato dal n° 05 nella Tav. 12 V "Planimetria con indicazione delle categorie del patrimonio edilizio");
- Viene compreso nella sua interezza tra gli edifici ed elementi architettonici "sotto tutela" di cui all'art. 3 delle N.T.A. il PALAZZETTO SIGNORILE IN P.ZZA DELL'AQUILA (identificato dal n° 06 nella Tav. 12 V "Planimetria con indicazione delle categorie del patrimonio edilizio"), nel PR vigente è in parte classificato tra gli edifici ed elementi architettonici "sotto tutela" di cui all'art. 3 delle N.T.A. e per la maggiore porzione tra gli edifici di interesse culturale di cui all'art. 4 delle N.T.A. e denominato Palazzo in Via Limbo, 1;
- Vengono individuate puntualmente tutte le torri presenti sulla cinta muraria, il PR vigente individua sulla cartografia le torri Sud e Nord, che vengono identificate nella cartografia in variante rispettivamente dai nn° 13 e 8. Con gli identificativi nn° 14 e 15 vengono rispettivamente individuate le torri Nord-ovest e Ovest;
- Non viene confermata l'individuazione cartografica dell'arco di via Limbo, compreso nella particella catastale della Chiesa di SAN LEONARDO, vincolata ai sensi dell'art. 2 della L. 364/1909 dal 07/03/1919 e pertanto compresa tra gli edifici ed elementi architettonici "sotto tutela" di cui all'art. 3 delle N.T.A. (già identificata dal n° 03 nella Tav. 12 V "Planimetria con indicazione delle categorie del patrimonio edilizio");
- Viene individuato un ulteriore fabbricato pericolante/diroccato nell'edificio di via Corso 63, così come viene individuata una ulteriore porzione adiacente al fabbricato pericolante già individuato in via Corso 1 – 3 a comprendere gli adiacenti edifici su via Pizzarullo 7, 9 e 11. Detti edifici sono tutti sottoposti alle disposizioni dell'Art. 6 delle N.T.A.

aggiornamento delle "Norme Tecniche di Attuazione" (Tavola A3)

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Applicazione del Piano di recupero

Si procede all'esclusione di ogni riferimento al PRG adottato con Decreto del Commissario ad acta del 12-11-1998 e del 21-5-1999, viene riformulata la descrizione del tessuto storico in riferimento al P.R.G. vigente, così come il rimando allo stesso P.R.G. ed al vigente Regolamento edilizio per quanto non previsto dalle norme stesse.

Art. 2 Gli elaborati di Piano

Viene aggiornato l'elenco degli elaborati con quelli prodotti a corredo della presente variante: TAV.12 V "Planimetria con indicazione delle categorie del patrimonio edilizio", A1.1 V "Relazione illustrativa Variante", A2 V "Prontuario del recupero", A3 V "Norme Tecniche di Attuazione", A4 V "Schede di progetto".

Titolo II Categorie e modalità di intervento

Art. 3 Edifici ed elementi architettonici "sotto tutela"

Viene riformulato nelle definizioni ed aggiornato nell'elenco degli edifici ad esso assoggettati.

Art. 4 Edifici di interesse storico-culturale

Viene aggiornato nell'elenco degli edifici ad esso assoggettati

Art. 6 Edifici pericolanti o diroccati – espropri

Viene riformulato nel dispositivo al fine di rendere più efficace l'azione dell'amministrazione comunale in caso di inerzia del privato.

Art. 7 Edifici del tessuto residenziale minore esterni alla cinta muraria

Viene riformulato individuando la perimetrazione di un “ambito di prossimità” all'interno del quale impiegare materiali delle finiture esterne, il più possibile simili a quelli propri del Centro Storico, assoggettando gli stessi alle previsioni dello strumento urbanistico generale.

Art. 9 Aree Verdi

Vengono esclusi i riferimenti alla Commissione edilizia abolita con D.C.C. n° 32 del 04-08-2010 e le attribuzioni ad essa conferite sono assunte dalla Giunta Comunale. Vengono compresi tra gli interventi non consentiti gli “Interventi Edilizi Minori” di cui al Regolamento Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 30/12/2010.

Art. 10 Spazi pubblici: strade, piazze e spazi liberi

Vengono esclusi i riferimenti alla Commissione edilizia abolita con D.C.C. n°. 32 del 04-08-2010 e le attribuzioni ad essa conferite sono assunte dalla Giunta Comunale.

Titolo III Prescrizioni

Art. 11 Superamento delle barriere architettoniche

Viene per intero riformulato con riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” - Capo III “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico”.

Art. 12 Elementi in contrasto con il Centro Storico.

Vengono esclusi i riferimenti alla Commissione edilizia abolita con D.C.C. n°. 32 del 04-08-2010 e riformulata la disposizione per gli elaborati integrativi richiesti.

Art. 13 Coperture

Vengono esclusi i riferimenti alla Commissione edilizia abolita con D.C.C. n° 32 del 04-08-2010 e le attribuzioni ad essa conferite sono assunte dalla Giunta Comunale ed escluse le procedure semplificate previste nel previgente PR.

Art. 16 Insegne e targhe.

Non viene confermato lo studio da redigersi da parte dell'Amm.ne Comunale entro tre anni dall'approvazione definitiva del PR con lo scopo di normalizzare le tipologie, i materiali ed il contenuto delle insegne. Vengono altresì confermate le indicazioni in merito a tipologie, materiali ammessi e quant'altro, così come vengono confermate le tipologie non consentite. Vengono infine esclusi i riferimenti alla Commissione edilizia abolita con D.C.C. n°. 32 del 04-08-2010.

Art. 19 Deroga alle norme igienico sanitarie.

Viene per intero riformulato con riferimento all'art. 10 della L. 120/2020 con riferimento agli immobili ubicati nelle zone omogenee A realizzati prima dell'entrata in vigore del Decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1 ed all'art. 51 del D.L. 77/2021 con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Titolo IV Attuazione del Piano - Tipi di intervento

Art. 20 Interventi sull'edilizia esistente

Le definizioni degli interventi sull'edilizia esistente vengono condotte alle vigenti definizioni di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo Unico dell'Edilizia" e ss. mm. ii. che come disposto al comma 2 del predetto art. 3 "prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi", pertanto:

- MO - Manutenzione ordinaria: viene aggiornato il riferimento al c. 1, lett. a), Art. 3 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.
- MS - Manutenzione straordinaria: viene aggiornato il riferimento al c. 1, lett. b), Art. 3 del D.P.R. 380/2001 e ss. mm. ii. ed aggiornato l'articolato normativo per quanto riguarda le modifiche delle destinazioni d'uso ed i mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico;
- RE - Restauro viene aggiornato il riferimento al c. 1, lett. c), Art. 3 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii ed aggiunta la dizione Risanamento conservativo, così come previsto nella norma nazionale;
- Il capoverso relativo a RC - Risanamento conservativo non viene confermato in quanto detto intervento edilizio è compreso tra quelli di cui al c. 1, lett. c), Art. 3 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii di cui si è detto sopra;
- I capoversi relativi a RV - Ristrutturazione edilizia con vincoli, RSA - Ristrutturazione edilizia senza vincoli con ampliamento, SE - Sostituzione edilizia non vengono confermati in quanto non conformi alle disposizioni di cui al c. 1, lett. d), Art. 3 del D.P.R. 380/2001 e ss. mm. ii. alle quali viene inoltre condotto l'intervento RS - Ristrutturazione edilizia, non confermando la dizione senza vincoli ed integrando il disposto normativo con le norme nazionali inerenti la demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti.

Art. 21 Interventi sulla sistemazione del suolo e sulla vegetazione

a) Salvaguardia della vegetazione esistente:

- Vengono aggiornati ai testi vigenti i riferimenti alle sovraordinate normative regionali (L.R. 6/2005 "Legge forestale regionale") e non confermati i riferimenti alle parti del territorio denominate come "parchi e giardini di interesse storico ambientale", previste nel vigente P.R.G. e normate dall'art. 50 delle N.T.A. dello stesso ma non presenti nel Centro Storico di Monteprandone.

b) Verde pubblico e verde di rispetto:

- Vengono confermati gli obblighi in merito alle essenze da impiantare tra quelle elencate nella tabella 1 allegata alle NTA del PR ed aggiunto l'obbligo che tali essenze devono essere comprese nelle specie elencate dall'art. 20 della L.R. 6/2005, come previsto nello strumento urbanistico generale vigente.

c) Parcheggi e nuova viabilità:

- Vengono confermati gli obblighi in merito alle essenze da impiantare tra quelle elencate nella tabella 1 allegata alle NTA del PR ed aggiunto l'obbligo che tali essenze devono essere comprese nelle specie elencate dall'art. 20 della L.R. 6/2005, come previsto nello strumento urbanistico generale vigente.
- Non vengono confermati i riferimenti ai alle parti del territorio denominate come "parchi e giardini di interesse storico ambientale" ed agli adempimenti ulteriori qualora gli alberi d'alto fusto da mettere a dimora siano in numero superiore a 10.

d) Cambiamento della destinazione d'uso:

- Non vengono confermati i riferimenti alle parti consolidate" che alle parti "in evoluzione".

Art. 22 – Ristrutturazione Urbanistica – RU

- Viene aggiornato il riferimento al c. 1, lett. f), Art. 3 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii..

Art. 23 - Documentazione a corredo delle richieste di intervento.

- Non vengono confermati gli ulteriori documenti da allegare alle istanze rimandando al vigente REC Comunale ed ad altre disposizioni delle N.T.A. del P.R.C.S. (V. Art. 12).

Titolo V Destinazioni d'uso – Definizioni

Art. 24 Destinazioni d'uso.

D6. Mobilità

Vengono esclusi i riferimenti alla Commissione edilizia abolita con D.C.C. n°. 32 del 04-08-2010 e le attribuzioni ad essa conferite sono assunte dalla Giunta Comunale qualora si presentino destinazioni d'uso non espressamente comprese nell' elenco esposto nelle N.T.A. del P.R.C.S..

Titolo VI Procedure per l'ottenimento delle autorizzazioni

- Vengono esplicitati i riferimenti normativi agli artt. 6 bis, 20, 22, 23 e 23 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ss. mm. ii. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" ed agli artt. 5, 7, della Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 17 "Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia" e ss.mm.ii.
- In conseguenza non vengono confermati gli Artt. 25 Procedure semplificate per interventi di MANUTENZIONE ORDINARIA (MO), Art. 26 Procedure semplificate per interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MS), Art. 27 Procedure semplificate interventi di RESTAURO (RE - RC), Art. 28 Procedure semplificate per interventi di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (RE1 - RE2 - RSA - SE - RU).

Titolo VII Norme particolari

Art. 30 Opere non previste nella presente normativa.

- Vengono esclusi i riferimenti alla Commissione edilizia abolita con D.C.C. n°. 32 del 04-08-2010 e le attribuzioni ad essa conferite sono assunte dalla Giunta Comunale.

Art. 31 Integrazioni e modifiche alla presente normativa.

- Vengono esclusi i riferimenti alla Commissione edilizia abolita con D.C.C. n°. 32 del 04-08-2010 e le attribuzioni ad essa conferite sono assunte dalla Giunta Comunale ed esplicitate le procedure di cui al c. 8 dell'art. 11 della Legge Regionale 23/11/2011 n° 22 e ss.mm.ii.

aggiornamento del “Prontuario del Recupero” (Tavola A2)

2. Riferimenti legislativi e normativi

- Vengono aggiornati i riferimenti alle normative sovraordinate.

3. Tecniche costruttive

- Al capoverso Tinteggiatura esterna – TE viene aggiunta tra i sistemi di intervento possibili di recupero edilizio la possibilità di eseguire MU - MURALES/DIPINTI MURALI intendendo con tale definizione rappresentazioni pittoriche di grandi dimensioni con valore estetico e sociale, eseguite anche collettivamente su facciate di edifici e/o muri esterni già intonacati esposti alla pubblica vista. L'esecuzione di tali rappresentazioni è subordinata all'approvazione da parte della Giunta Comunale previa presentazione del bozzetto e della localizzazione dell'opera che si intende eseguire Non è consentita la realizzazione di MURALES su murature a faccia vista o similari.
- Al capoverso Pavimentazioni interne – PAV e agli Esempi pratici di modalità di intervento - Pavimentazioni interne vengono esclusi i riferimenti alla Commissione edilizia abolita con D.C.C. n°. 32 del 04-08-2010.
- Agli Esempi pratici di modalità di intervento – Tavolozza dei colori tradizionale viene cassato il refuso relativo al Comune di Sassuolo.

aggiornamento delle "Schede di Progetto" (Tavola A4)

Art. 4 Edifici di interesse storico-culturale

- Interventi ammessi art. 20 Norme Tecniche del Piano di Recupero

Le definizioni degli interventi sull'edilizia esistente vengono condotte alle vigenti definizioni di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo Unico dell'Edilizia" e ss.mm.ii;

Art. 5 Edifici del tessuto minore interni alla cinta muraria

- Interventi ammessi art. 20 Norme Tecniche del Piano di Recupero

Le definizioni degli interventi sull'edilizia esistente vengono condotte alle vigenti definizioni di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo Unico dell'Edilizia" e ss.mm.ii;

- Modalità d'intervento (Prontuario del Recupero)

Al capoverso Tinteggiatura esterna – TE viene aggiunta la categoria MU Murales / Dipinti murali come definiti nell'art.3 del "Prontuario del Recupero (TAV. A2 V)

Art. 6 Edifici pericolanti o diroccati;

- Interventi ammessi art. 20 Norme Tecniche del Piano di Recupero

Le definizioni degli interventi sull'edilizia esistente vengono condotte alle vigenti definizioni di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo Unico dell'Edilizia" e ss.mm.ii. "“”””"

CONTENUTI DEL MODULO di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall'Autorità Procedente risulta che il piano attuativo:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza;
- è relativo alla zona "Tessuto Storico" – Zona A del DM n. 1444/68, normata all'art. 49 delle NTA;
- è conforme al vigente PRG;
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- il piano non risulta interessato dalla presenza di ambiti di tutela del vigente PRG adeguato al PPAR;
- non è soggetta alle disposizioni del PTCP;
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii;
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all'art. 11 della LR n. 6/2005;
- sull'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della LR n. 52/74;
- non ricade in area soggetta ad erosione costiera;

- non comporta modifiche alla viabilità esistente.

CONTENUTI E SCOPO DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Si rileva preliminarmente che il Comune di Monteprandone, con nota prot. n. 19551 del 05.08.2022, ha richiesto l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, mentre il rapporto preliminare trasmesso è stato predisposto facendo riferimento a quanto previsto dal Capitolo 1 “Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening”, dell’Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020 che fornisce indicazioni per la predisposizione del rapporto preliminare di screening ordinario; quest’ultimo contiene analisi e valutazioni comprensive anche di quelle previste dalle linee guida regionali per lo screening in forma semplificata (Sezione 3 “Caratteristiche del piano o programma” dello screening inviato).

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening; la fase di screening verifica se le azioni previste dal piano avranno verosimilmente un impatto significativo sull’ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all’avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se il Piano possa avere potenzialmente effetti significativi sull’ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un’analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano attuativo; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base dei criteri di cui alle linee guida approvate con delibera di GR n. 1647/2019, del Decreto del Dirigente della PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 13 del 17.01.2020 e con riferimento ai criteri dell’Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il Rapporto Preliminare risulta articolato come di seguito meglio specificato.

Sezione 1 “Informazioni generali”

Sono state nel dettaglio descritte le modificazioni introdotte rispetto al previgente Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Sorico approvato con delibera di CC n. 27 del 13.06.2000.

Sezione 2 “Rilevanza del piano o del programma”

La rilevanza del Piano attuativo viene ritenuta irrilevante in quanto non modifica i parametri urbanistici ed edilizi, non incide sul carico insediativo, non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza.

Sezione 3 “Caratteristiche del piano o programma”

Vengono individuate delle scelte strategiche in riferimento al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale previsti dalla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (SRSvS) approvata con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa delle Marche n. 25 del 13.12.2021; per ognuno dei due obiettivi individuati (territori resilienti, servizi ecosistemici), sono state indicate le azioni prioritarie per il raggiungimento degli stessi ed il relativo significato programmatico.

E’ stata quindi analizzato il rapporto tra le previsioni di Piano e gli strumenti di pianificazione pertinenti evidenziandone la coerenza con i rispettivi indirizzi (verifica di coerenza esterna). I piani esaminati sono: Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR), REM (Rete Ecologica delle Marche), Piano di Tutela delle Acque (PTA), Piano Regionale Gestioni Rifiuti (PRGR), Piano Provinciale Gestione Rifiuti (PPGR), Strategia Regionale di Sviluppo sostenibile (SRSvS), Piano di

Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria Ambiente (PRMQAA), Rete Natura 2000, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), Piano per l'Assetto Idrogeologico delle Marche (PAI), Piano per l'Assetto Idrogeologico del Tronto (PAI Tronto), Piano Regolatore Generale PRG), Piano di Zonizzazione Acustica comunale, Microzonazione sismica; non vengono rilevate particolari criticità.

E' stata condotta infine la verifica della coerenza delle azioni del Piano rispetto ai requisiti stabiliti rispettivamente all'art. 2 e all'art. 5, comma 1, della LR n. 14/2008.

Sezione 4 "Caratteristiche delle aree che possono essere interessate"

La definizione dell'ambito d'influenza ambientale e territoriale del Piano consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell'ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni di Piano e l'ambiente che delle interazioni tra le medesime previsioni ed alcune attività antropiche, denominate "temi/aspetti ambientali", da cui potrebbero avere origine impatti ambientali, quali acqua, suolo e sottosuolo, paesaggio, aria, cambiamenti climatici, popolazione, beni culturali, agricoltura, urbanizzazione; per ognuno dei sopraccitati temi ambientali vengono individuati gli aspetti ambientali da considerare ed indicati i relativi obiettivi di sostenibilità ambientale.

L'analisi delle possibili interazioni di ciascun aspetto ambientale ritenuto pertinente (biodiversità, acqua, suolo e sottosuolo, paesaggio, aria, cambiamenti climatici, salute umana, popolazione, beni culturali) ha evidenziato l'assenza di qualsiasi criticità.

Sezione 5 "Caratteristiche degli effetti ambientali"

E' stata effettuata l'individuazione delle interazioni (effetti) che potrebbero essere generati dall'attuazione del Piano e definite le caratteristiche degli stessi sulla base di quanto previsto all'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06. Le azioni del Piano non vengono ritenute capaci di generare interazioni cumulative in grado di alterare e/o degradare il sistema ambientale territoriale; per le stesse motivazioni viene ritenuto che il Piano possa incidere esclusivamente nelle aree a cui essa fa riferimento.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta, considerata la natura e le caratteristiche degli interventi da realizzare e visti i pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientali (SCA), si ritiene che non emergano particolari criticità in merito al Piano Particolareggiato di cui in oggetto.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., il Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. il Piano Particolareggiato di Recupero dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n.241/90;

D E T E R M I N A

A) l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., del Piano Particolareggiato di Recupero del Centro Storico, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. il Piano Particolareggiato di Recupero dovrà conformarsi ai pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale sopra riportati, con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni;
2. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi di carattere urbanistico al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.

B) gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;

C) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Monteprandone quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;

D) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;

E) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

F) di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;

G) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente del Settore IV Pianificazione Territoriale

(Ing. Antonino Colapinto)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

COLAPINTO ANTONINO